

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017 entrata in vigore il 29 agosto 2017 (“**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**”) e, successivamente, la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (la “**Legge di Bilancio 2018**”) hanno modificato alcune disposizioni del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 (il “**D.lgs. 252/05**”) al fine di incrementare la flessibilità del sistema di previdenza complementare, anche in coerenza con le dinamiche del mercato del lavoro, rendendo strutturale **la rendita integrativa temporanea anticipata**” (RITA) la cui disciplina è ora contenuta nell’art. 11, commi 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* del D.lgs. 252/2005.

La RITA consiste nell’erogazione frazionata di tutto (o parte) il montante accumulato presso il Fondo ed è erogata in rate mensili o trimestrali senza l’applicazione di alcun costo.

Alla RITA possono accedere gli iscritti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) art. 11, comma 4, D.L.gs. n. 252/2005
 - cessino l’attività lavorativa;
 - maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi;
 - abbiano maturato al momento della domanda almeno 20 anni di contributi complessivi nei regimi obbligatori di appartenenza;
 - abbiano maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari:

oppure, in alternativa:

- b) art. 11, comma 4-*bis*, D.L.gs. n. 252/2005
 - risultino inoccupati, successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi;
 - maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi;
 - abbiano maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nella riunione del 28 marzo 2018, ha quindi provveduto agli adeguamenti statutari necessari al recepimento delle nuove disposizioni del D.lgs.252/2005.

Per ottenere la RITA, l’iscritto deve trasmettere al Fondo la “*richiesta di fruizione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)*” (reperibile sul sito del Fondo nella sezione modulistica unitamente alla documentazione attestante la sussistenza del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori (estratto conto integrato rilasciato dal casellario dei lavori attivi, accessibile *on-line* dal sito dell’INPS, oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori).

La RITA decorre dal momento dell’accettazione della richiesta da parte del Fondo fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nel caso in cui l’iscritto richieda solo parte della prestazione individuale maturata a titolo di RITA, sulla porzione residua della posizione individuale – che continua ad essere gestita dal Fondo - l’iscritto ha la facoltà di richiedere il riscatto e l’anticipazione ovvero, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, la prestazione pensionistica.

Nel corso dell’erogazione della RITA l’iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, il trasferimento dovrà riguardare l'intera posizione individuale e quindi anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà erogato secondo le regole relative alla premorienza previste dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005.

Per il regime tributario applicabile alla RITA, disciplinato dai commi 4-*ter* e 4-*quater*, si rinvia al "*Documento sul regime fiscale*" reperibile sul sito del Fondo nella sezione Modulistica